

## REGOLAMENTO (CE) N. 1821/96 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1996

che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, in virtù degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (3), spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive; che a tal uopo il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le loro modalità d'uso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 (4) istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt (Convenzione di Danzica), di seguito denominata «Commissione Baltico», stabilisce le regole da applicare alle operazioni di pesca effettuate nel Mar Baltico;

considerando che la Commissione Baltico ha notificato agli Stati contraenti, con lettera dell'11 settembre 1995, talune raccomandazioni adottate nella ventunesima sessione, al fine di modificare, fra l'altro, le misure tecniche;

considerando che dalla Convenzione di Danzica, risulta che la Comunità è tenuta a mettere in vigore tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la

procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che non vi sono motivi per formulare tali obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato come segue:

1) L'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella pesca del salmone (*Salmo salar*) o della trota di mare (*Salmo trutta*) è vietato:

- utilizzare dal 15 giugno al 30 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-28, 29 a sud di 59°30' N e 32;
- utilizzare dal 1° giugno al 15 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 29, 30 e 31 a nord di 59°30' N,
- utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre palangari derivanti fissi nelle acque delle suddivisioni 22-31,
- utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque della suddivisione 32.

La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a partire da quattro miglia nautiche dalle linee di base. Tuttavia, nella sottodivisione 32 e nella zona ad est di 22°30' di longitudine Est (faro di Bengtskar), all'interno della zona di pesca finlandese, la pesca con palangari derivanti e palangari fissi è vietata dal 1° luglio al 15 settembre.»

2) Nell'allegato IV, il testo della nota in calce (5) è sostituito dal seguente:

«(5) Ad eccezione delle sottodivisioni da 22 a 24 in cui sono autorizzate reti da traino e scialiche danesi normali aventi una dimensione minima delle maglie di 90 mm.»

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1996.

(1) GU n. C 44 del 16. 2. 1996, pag. 6.

(2) GU n. C 198 dell'8. 7. 1996.

(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(4) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/95 (GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 1).